



GLI AIUTI PUBBLICI CHE NON INCIDONO SUGLI SCAMBI SERVIZI DI PROSSIMITÀ – ATTIVITÀ PROMOZIONALI

Accanto agli aiuti di Stato che sicuramente rientrano nel campo di applicazione della specifica disciplina comunitaria, convive una quantità indefinita di aiuti – generalmente, ma non necessariamente, di piccola entità – concessi a soggetti di diversa natura, soprattutto da parte di amministrazioni ed enti locali (Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, Camere di Commercio), ai quali non è sempre agevole stabilire se sia applicabile l'art. 87, par.1 del trattato CE: se siano cioè aiuti di Stato ai sensi delle regole comunitarie, con tutto ciò che ne consegue.

La Commissione, nella Comunicazione sugli aiuti alle PMI del 1996, ha affermato che gli aiuti a favore di soggetti (anche imprese) “che svolgono attività che non formano oggetto di scambio tra Stati membri” non entrano nel campo di applicazione dell'art.87, par.1. Nelle sue decisioni, essa ha poi applicato tale principio a diverse attività, definibili “di prossimità”.

Come è noto, recentemente la Commissione ha elaborato una proposta di Comunicazione in base alla quale si dovrebbe applicare una procedura semplificata alle notifiche di aiuti “che incidano limitatamente sugli scambi”. Essa ha indicato, tra le attività interessate da tale procedura, alcune attività di impresa (come alberghi e ristoranti), ma anche attività che non si pongono sul mercato, come quelle di organizzazioni associative, istruzione, amministrazione pubblica, sanità e assistenza sociale, o attività di impresa già dichiarate fuori dal campo di applicazione dell'art.87, par.1 (come quella delle parrucchiere o il piccolo commercio al dettaglio).

Occorre dunque fare chiarezza, onde evitare che in futuro qualsiasi intervento pubblico, anche per attività che rientrano tra quelle istituzionali dell'amministrazione, debba essere sottoposto all'autorizzazione della Commissione, con inutile e ingiustificato aggravio di lavoro tanto per le amministrazioni nazionali che per la Commissione stessa.

Occorre dunque cercare di stabilire un confine tra aiuti che non incidono sugli scambi ed aiuti che incidono invece su di essi, magari limitatamente. La notifica dell'art.8 della legge 140/99, ha portato la Commissione a riconoscere che gli aiuti a favore di determinati impianti a fune, quando questi siano di interesse locale, non incidono sugli scambi. Si tratta ora di andare avanti in questa direzione, per definire criteri idonei a stabilire quando una attività possa essere

qualificata “di prossimità” e quindi non interessata dalla disciplina degli aiuti di Stato.

Un settore dove questo problema è particolarmente delicato è quello della promozione, dove operano entità aventi natura giuridica diversa, costituite da soggetti pubblici e privati, che, su delega delle amministrazioni locali e/o per propri fini collettivi, intraprendono iniziative con il sostegno pubblico, volte a far conoscere una determinata regione, a promuovere iniziative culturali, folkloristiche, ludiche, gastronomiche, a pubblicizzare prodotti, servizi o località, ecc.

Esistono regole ed esiste una prassi della Commissione per quanto riguarda gli aiuti alla promozione e alla pubblicità nel settore agricolo; meno esplorata è la materia quando si esce dall’agricoltura. È necessario fare chiarezza sul problema e stabilire un confine tra gli interventi pubblici che incidono e quelli che non incidono sugli scambi. Non hanno lo stesso effetto un aiuto alla promozione di attività di determinate imprese ed un aiuto alla visibilità di un territorio, o alla realizzazione di un evento legato alla tradizione locale.

Il comportamento delle amministrazioni mostra un panorama molto variegato: da chi ignora o nega l’esistenza di un problema, a chi pensa di poter risolvere tutto col ricorso al regime “*de minimis*” (imputando l’aiuto, alternativamente, all’ente promotore o ai soggetti promossi), a chi notifica anche ciò che non è aiuto ai sensi dell’art.87, par.1. Apriamo un dibattito per contribuire a chiarire le cose.

Bologna, 2 luglio 2004